Atto: LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009, n. 27
Titolo: Testo unico in materia di commercio
Pubblicazione: (B.U. 13 novembre 2009, n. 106)
Stato: Vigente
Tema: B. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Settore: B.6. COMMERCIO
Materia: B.6.1 Disposizioni generali
Nota: In attuazione della presente legge vedi il r.r. 16 febbraio 2011, n. 1 (sull'ordinamento fieristico regionale di cui al Titolo VI); il r.r. 16 febbraio 2011, n. 2 (sulla disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione di cui al Titolo IV); il r.r. 27 giugno 2011, n. 4(sulla disciplina del commercio su aree pubbliche di cui al Titolo II, Capo II); il r.r. 4 agosto 2011, n. 5 (sulla disciplina delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui al Titolo III); il r.r. 2 marzo 2015, n. 1 (sulla disciplina delle attivita' di commercio in sede fissa di cui al Capo I del Titolo II), e il r.r. 4 dicembre 2015, n. 8 (sulla disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche).

omissis...

Art. 43 bis
(Creativi)

1. Ai fini della presente legge sono **CREATIVI** i soggetti che vendono, propongono od espongono in modo saltuario ed occasionale prodotti di propria invenzione, senza l'autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42 purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. Essi possono operare nei mercati indicati all'articolo 33, comma 1, lettere h) ed i). Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto all'articolo 56. Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 35, può riservare ai creativi appositi posteggi in altre fiere o mercati.

2. I creativi di cui al comma 1 devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per residenti in altre regioni. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 8.

3. Il tesserino identificativo è rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l'attività il creativo deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

4. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo. Valgono al contempo le altre norme indicate al comma 4 dell'articolo 43.

5. I creativi di cui al comma 1 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei creativi che partecipano a ciascuna manifestazione e a trasmetterlo alla Regione.

6. Per l'applicazione delle sanzioni relative alla mancanza di tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso si applicano le norme di cui al comma 6 dell'articolo 43.

Nota relativa all'articolo 43 bis:
Aggiunto dall'art. 7, l.r. 6 giugno 2017, n. 19.

omissis...